



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10772 – 5
DELIBERAZIONE N. 23 in data: 22-12-2025 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** sala delle adunanze, presso SALA CONSILIARE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
1. COMINETTI Graziano	Presente
2. FIAMMETTI Marta	Presente
3. CISTERNINO Filippo	Presente
4. FERRARI Marcella	Presente
5. PEZZINI Marco	Presente
6. GALANTI Marta	Presente
7. CALCINA Emanuele	Presente
8. KAUR Lakhvinder	Presente
9. CORBARI Paolo	Presente
10. MINCHELLA Diego	Presente
11. GUARNERI Chiara	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Rita NANNI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO **Graziano COMINETTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali

RICHIAMATO l'art. 1 c. 11 D.L. 13/08/2011 n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'art. 1 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali “;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 9 del 31.08.2008 con la quale è stata quantificata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2008 nella misura di 0,6 punti percentuali ed è stato approvato il Regolamento dell'addizionale comunale all'Irpef, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e regolarmente trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n. 7 del 01.03.2021 con la quale è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,8 punti percentuali;

- n. 32 del 20.12.2024 con la quale, da ultimo, è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,8 punti percentuali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI altresì:

- la nota di aggiornamento al DUPs periodo 2026/2028 approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 63 del 26.11.2025;
- lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 64 del 26.11.2025;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

RITENUTO opportuno:

- nell'ambito della manovra di bilancio di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura di 0,8% (zero virgola otto);
- approvare contestualmente il relativo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

VISTO l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale recita *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce ..."*;

VISTI:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa, che qui viene integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 (zero virgola OTTO) punti percentuali approvata con propria deliberazione n. 7 del 01.03.2021;
3. DI APPROVARE regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che allegato sub A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
4. DI INSERIRE la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza nel provvedere

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti:

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Graziano COMINETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 31-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31-12-2025..... e diverrà esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 31-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita NANNI

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li 22-12-2025

Il Responsabile del Servizio
rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li 22-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni
